



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Ordinanza del Settore Vigilanza N. 131	Del 31/08/2026
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI E VIA XX SETTEMBRE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ASFALTO A SEGUITO DI ALLACCIO FOGNARIO.	

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la richiesta della proprietaria dell'immobile interessato e titolare dell'Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico n. 7/2026, acquisita al Prot. Gen. n. 29411 del 24/08/2026, volta a ottenere la chiusura temporanea di via Garibaldi nella giornata di lunedì 31 agosto 2026, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, per il ripristino dell'asfalto a seguito dei lavori di allaccio fognario presso l'immobile sito in via Garibaldi n. 103, angolo via Caprera;

VISTA l'Autorizzazione alla manomissione e occupazione permanente del suolo pubblico n. 7/2026, rilasciata dal competente Settore comunale e acquisita al Prot. Gen. n. 26833 del 27/07/2026, con le prescrizioni ivi contenute;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Settore Vigilanza n. 113 del 03/08/2026, adottata per consentire l'esecuzione dei lavori di allaccio fognario nel medesimo sito;

CONSIDERATO che il ripristino definitivo del manto stradale costituisce lavorazione conclusiva dell'intervento autorizzato e che, per consentirne l'esecuzione in condizioni di sicurezza, si rende necessario vietare temporaneamente la sosta e il transito in un tratto di via Garibaldi, nonché vietare la sosta in un tratto di via XX Settembre per agevolare la deviazione dei veicoli;

RITENUTO di limitare l'interdizione al transito al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni incompatibili con il passaggio dei veicoli, disponendo la riapertura anticipata della strada non appena il tratto interessato sia transitabile in condizioni di sicurezza;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 7 e 21 del Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente, nonché il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 46 dello Statuto comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 8 del 30/01/2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile titolare di elevata qualificazione del Settore Vigilanza;

DATO ATTO dell'assenza del Responsabile titolare e della conseguente competenza del sostituto all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, nella giornata di lunedì 31 agosto 2026, a partire dalle ore 08:00 e fino al termine delle esigenze connesse ai lavori, e comunque non oltre le ore 17:00:

1. VIA GARIBALDI – tratto compreso tra via XX Settembre e il civico n. 96 di via Garibaldi

- è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli;
- è vietato il transito dei veicoli per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni che non consentano il passaggio in condizioni di sicurezza, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di emergenza, compatibilmente con lo stato dei luoghi e del cantiere;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- durante l'effettiva interdizione al transito, i veicoli provenienti da via XX Settembre, giunti all'intersezione con via Garibaldi, hanno l'obbligo di proseguire diritto lungo via XX Settembre;
- durante il medesimo periodo, i veicoli circolanti in via Garibaldi con direzione di marcia da Piazza Umberto I verso via Caprera, giunti all'intersezione con via XX Settembre, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra in quest'ultima via.

2. VIA XX SETTEMBRE – tratto compreso tra via Garibaldi e il civico n. 28 di via XX Settembre

- è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, al fine di agevolare la svolta e il deflusso dei veicoli deviati.

La richiedente e l'impresa esecutrice, ciascuna per quanto di competenza, dovranno garantire la riapertura al transito di via Garibaldi non appena siano concluse le lavorazioni incompatibili con il passaggio e il tratto interessato risulti transitabile in condizioni di sicurezza e, in ogni caso, senza attendere le ore 17:00 qualora le esigenze di chiusura cessino anticipatamente. Contestualmente alla riapertura dovranno essere rimossi od oscurati i segnali temporanei relativi al divieto di transito e agli obblighi di direzione.

DISPONE

- che la richiedente e l'impresa esecutrice provvedano, a propria cura e spese, alla posa, al mantenimento in efficienza e alla rimozione della segnaletica temporanea e delle transenne necessarie, nel rispetto del Codice della strada, del relativo regolamento e del disciplinare tecnico per i cantieri stradali, oscurando la segnaletica eventualmente in contrasto;
- che i segnali temporanei di divieto di sosta siano collocati con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio della loro validità;
- che il cantiere sia delimitato e segnalato in modo idoneo, garantendo in ogni momento la sicurezza degli utenti della strada e l'accesso ai mezzi di soccorso, per quanto compatibile con le lavorazioni in corso;
- che siano adottati gli accorgimenti necessari per consentire, ove possibile e in condizioni di sicurezza, l'accesso pedonale agli immobili e alle attività presenti nel tratto interessato;
- che la riapertura al transito avvenga soltanto dopo la conclusione delle operazioni e la verifica, a cura dell'impresa esecutrice, della piena transitabilità in sicurezza della superficie ripristinata;
- che, al termine dei lavori, siano rimosse senza ritardo la segnaletica temporanea, le transenne e ogni altro elemento di cantiere e sia ripristinato il normale assetto della circolazione e della segnaletica.

AVVERTE

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- che resta fermo l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione n. 7/2026 e ogni ulteriore disposizione impartita dagli organi di polizia stradale per esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione;
- che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento oppure, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

DEMANDA

Agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

La presente ordinanza è trasmessa alla richiedente, al Settore Tecnico – Ufficio Manutenzioni e al Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo – Ufficio Demanio e Patrimonio.

Redattore: ROBERTO DEMURTAS

Dalla Residenza Municipale, lì 31/08/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
STEFANO ARGOLAS
con firma digitale